

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29353-gli-archivi-informatici-gestiti-da-privati-dopo-l-approvazione-del-codice-deontologico-e-di-buona-condotta-profilo-e-problematiche>

Autore: Giuffrida Giovanni

Gli archivi informatici gestiti da Privati dopo l'approvazione del codice deontologico e di buona condotta – profili e problematiche

Gli archivi informatici gestiti da Privati dopo l'approvazione del codice deontologico e di buona condotta – profili e problematiche.

1 – Premessa – In passato la banca, per l'azienda, era l'unica fonte di finanziamento, ma in questo ruolo assumeva un rilevante peso nelle scelte dell'impresa tale da potere influenzare molte delle sue decisioni anche quelle più importanti.

La conoscenza dell'attività dell'azienda da parte della banca *insider*, consente tuttavia di realizzare un rapporto di credito più sano e meno rischioso, poiché permette alla banca di avere una migliore confezione dei debiti e dei guadagni dell'impresa.

Nel sistema odierno, invece, le aziende scelgono di avere una molteplicità di rapporti bancari e di conseguenziali affidamenti e inducono peraltro le banche ad assumere un atteggiamento più concorrenziale, con proposte al ribasso nell'applicazione del tasso di interesse. Tuttavia il multi affidamento espone al rischio sia le banche, sia al sistema credito in genere, di non avere conoscenza dei debiti contratti dall'azienda con altri istituti bancari o imprese finanziarie, esponendosi in pericolose situazioni per il mancato recupero di credito concesso, con tutte le conseguenze a catena che si possono verificare col fallimento di una impresa.

La creazione di archivio informatico da parte delle Banca, per avere conoscenza sulle capacità dell'impresa di potere pagare i propri debiti (1), diventa utile per una buona e sana gestione della concessione del credito (2).

Con delibera del 16 maggio del 1962, si sono voluti limitare i danni della concessione dei fidi multipli, il CICR ha creato una sorta di meccanismo di collaborazione interbancaria, affinché ogni istituto di credito comunichi ad un sistema centralizzato quanto credito ha concesso ad un determinato soggetto sia esso impresa che utente singolarmente inteso (3).

Più volte la Banca d'Italia ha cercato, ingenuamente, di nasconderne l'esistenza di questa forma strutturata di collaborazione interbancaria, ma tale atteggiamento non poteva durare a lungo e alla fine questa struttura è stata messa in luce dai fatti. (4)

Questo meccanismo prevede che, gli operatori bancari segnalino i crediti concessi ad un determinato soggetto che superino un certo importo.

In tale modo, gli altri operatori avrebbero avuto l'opportunità di avere maggiore conoscenza sulla situazione debitoria e sulla sua effettiva capacità economica di potere affrontare il pagamento. In tal modo gli operatori finanziari sono consapevoli, o meglio obbligati se concedere a sua volta credito o meno a quel determinato soggetto richiedente.

A tale scopo le banche si dotarono di mezzi utili per acquisire informazioni commerciali riguardanti aziende ed individui (5) Naturalmente questa possibilità di concessione era vincolata a determinati limiti e doveva seguire criteri ben precisi. Dall'altro vi era l'onere dei soggetti segnalanti di utilizzare parzialmente il flusso di ritorno(6).

Successivamente in tale sistema di collaborazione interbancaria iniziarono a farne parte anche gli intermediari finanziari non bancari (7).

La mancata segnalazione da parte della banca viene sanzionata (8) violando un vero e proprio accordo di cartello che però è diventato obbligo di legge (9).

Questa centrale rischi assume un ruolo di controllo e di coordinamento tra gli operatori di credito, essa è riconosciuta dal TU Bancario art. 53 comma 1 lett. c. (10).

Per centrale di rischi si intende. " archivio informatico in cui affluiscono i dati riguardanti rapporti contrattuali e pre-contrattuali nel settore del credito"(11) L'importanza assunta da questi archivi crea tutta una serie di problemi e di interessi contrastanti tra loro da contemplare (12)

D'altra parte la concessione illegittima del credito creerebbe un'altra tipologia di problemi, non solo all'economia, ma anche all'Istituto di credito concedente, il quale secondo

qualche giurisprudenza sarebbe responsabile per illecita concessione del credito, anche per le conseguenze a catena che ne derivano (13).

Esistono varie tipologie di centrali dei rischi ed esse sono motivo di tutta una serie di problemi, che in seguito andremo a trattare. Tuttavia i rimedi approntati attualmente dalla Giurisprudenza ordinaria e dal Garante sono sempre successivi e riparatori del danno che hanno provocato (14).

La definizione sopra proposta a nostro parere è incompleta nella sua espressione, poiché non tiene conto dello scopo fondamentale che la legge gli impone alle centrali dei rischi. Per tale ragione lo scrivente aggiungerebbe a tale definizione lo scopo che l'art. 117 del Codice della Protezione dei dati personali impone per il trattamento dei dati raccolti (DLGS del 30 giugno 2003 n. 196), per tale ragione si definisce centrale rischi “ Un archivio informatico in cui affluiscono i dati di rapporti contrattuali e pre-contrattuali nel settore del credito allo scopo esclusivo di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti da parte degli interessati”(15).

Con questa definizione anche alla luce della legge sulla protezione dei dati personali e dal codice deontologico, le informazioni confluite nella centrale non possono essere trattati per altre finalità (es. a scopo pubblicitario).

La funzione della centrale rischi gestita dai privati è quella di garantire un uso corretto della gestione del credito al consumo, proteggendo gli utenti stessi da un eccessivo indebitamento, come per esempio quello accaduto nel 2007 con la crisi dei mutui in Usa, che ha determinato fenomeni di credit shopping, per tale ragione la valutazione del merito del credito deve essere effettuata in maniera ponderata (16).

Nella nostra Costituzione è vista con particolare favore la propensione al risparmio e al credito, attitudine molto seguita in Italia, tanto che le viene dedicato l'articolo 47 (17).

Ma se la centrale gestita da un organo pubblico, offre dal punto di vista psicologico maggiori sicurezze e garanzie d'imparzialità, un archivio gestito da privati amplifica la rilevanza dei problemi in ordine a vari interessi in gioco e alle normative inerenti coinvolte. Non è solo in gioco il diritto alla “Privacy”, il diritti all’oblio, ma addirittura la libertà economica, nonché la stessa tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.

Tuttavia è assolutamente innegabile che l’indiscriminato ricorso al credito ponga dall’altra, problemi molto seri per l’intera economia e per il consumatore stesso.

Bisogna però riconoscere che, la centrale di rischi informatica, definita da molti “dei cattivi pagatori”, non crea solo problemi, poiché ne risolve una serie relativi all’istruttoria:

a) un tempo più rapido nell’erogazione del credito, senza attendere lunghe e farraginose tempi b) una più oggettiva, precisa e puntuale istruttoria, nei confronti di chiude un finanziamento c) Costi relativamente bassi (18).

La cautela è d’obbligo nella circostanza ed un prudente apprezzamento delle valutazioni e della comparazione dei diritti diventa necessaria prima di prendere nel merito qualsiasi decisione, che rimane tuttavia unilaterale da parte del sistema interbancario.

Il codice della protezione dei dati personali all’art. 117, prevede la promozione da parte del Garante della Privacy, della creazione, attraverso il coinvolgimento delle parti in gioco, di codici di comportamento e di deontologia, al fine di disciplinare la materia di degli archivi informatici gestiti da privati.

Una scelta ben precisa, ovvero quella di non rinviare alla legge, o ad altro regolamento emanato da un’Autorità Pubblica, evitando profonde invasioni di campo nel settore, che si vuole sia gestito da privati secondo l’equilibrio degli interessi in gioco (19).

Tale soluzione di stampo non certamente liberale, ma liberista, non tiene conto del dettato sostanziale della Costituzione art. 3 seconda parte che prevede che la Repubblica elimina gli ostacoli, affinché la parità effettiva dei cittadini sia realizzata, in considerazione peraltro del peso opposto dalle banche contro i consumatori, seppure riuniti in associazione è notevolmente sproporzionato.

Vari dubbi sorgono su questo codice deontologico approvato e sottoscritto nel 2004, ma entrato in vigore l'anno successivo, in primis quale è la sua natura giuridica, successivamente il ruolo assunto dalle Associazioni dei consumatori e dal Garante della Protezione dei dati personali.

Qualche autore ha definito questa forma di delegificazione, "contrattualismo normativo" (20), espressione certamente brillante e di sintetica esposizione, che ci vuole riportare in concreto alla tendenza seguita negli ultimi anni ovvero quella della "deregulation", in contrapposizione con uno statalismo diffuso. Si è scelto non regolare, per lasciare le libertà alle parti in gioco di regolare a sua volta. Questo però a tutto vantaggio dell'operatore economico più forte, il quale mira proprio allo Stato minimo, ai limiti dell'anarchia, l'unico limite sarebbe, la buona volontà e il rispetto morale dei diritti altrui (21).

Ma una tale prospettiva non è certamente ideale, forse neanche per gli stessi operatori economici, poiché non sarebbero più le regole del mercato a disciplinare l'economia, ma la forza economica opposta dagli operatori economici. L'esperienza storica ci ha sempre dimostrato che ove lo Stato manca sono sempre i più forti a dettare le regole, e la loro forza può derivare dal denaro o dalla violenza.

La delicatezza degli argomenti trattati e i diritti in essa coinvolti, hanno provocato una serie di reazioni ed interventi tanto che la giurisprudenza è dovuta intervenire in molti casi in maniera necessaria, puntuale e decisiva per supplire all'assenza di una normativa che il principio della "deregulation" voleva che fosse assente.

2 - Formazione del Codice – Critiche - L'approvazione del codice deontologico deve considerarsi quanto mai opportuna, in considerazione della mancanza di una regolamentazione parlamentare specifica sull'argomento (22).

La disciplina legislativa che regola gli archivi informatici gestiti da privati, attualmente è mutuata da vari articoli sparsi nelle materie simili o contigue, che in via diretta o analogica vengono applicati a questa speciale tipologia di archivi, come quella riguardante la CAI e quella sulla protezione dei dati personali.

L'approvazione del codice deontologico ha in parte colmato tale lacuna, la cui normativa è scaturita, per lo più, da precedenti pronunciamenti del Garante della protezione dei dati personali e della giurisprudenza ordinaria, ma l'approvazione di una legge ordinaria ad hoc, sarebbe utile in ragione della delicatezza della materia trattata.

Ma se con l'approvazione di questo codice, tanti problemi hanno trovato una regolamentazione, ne rimangono altri di varia natura, i quali rimangono irrisolti e gettano ombre sia sulla stessa formazione del codice, che sulla sua estensibilità ai non sottoscrittori.

Dall'esame l'art. 117 del codice sulla protezione dei dati personali, emergono alcuni quesiti ai quali bisogna fornire un'adeguata soluzione: a) occorre stabilire quali sono le parti contrapposte che devono sottoscrivere il codice b) il ruolo svolto dal garante c) la regolarità del procedimento amministrativo che deve essere seguito per la approvazione e la sottoscrizione del codice deontologico.

Il Garante sulla protezione dei dati personali, oltre a rivestire quello di promotore (23) ne assume quello insito nella sua natura, quello di garante del diritto alla protezione dei dati personali.

La legge sulla protezione dei dati personali, riconosce da un lato la facoltà alle parti di stipulare la normativa che regola i loro rapporti, con effetto però “erga omnes”, ma dall’altro si preoccupa del vuoto normativo lasciato e ne affida altresì il riempimento alla promozione, alla sollecitazione del Garante, il quale dovrebbe invitare le parti interessate, con i loro consulenti, e i loro rappresentanti, e dopo una serie di trattative sottoscrivere il codice. (24). Risulta palese la legittima preoccupazione del Legislatore di non lasciare senza una regolamentazione una materia di così grande portata e di notevole importanza (25).

Nella fase di sottoscrizione del codice deontologico, non viene specificato, il ruolo del consumatore – utente, il quale sembra essere solo quello di destinatario passivo delle norme approvate dai loro rappresentanti, in considerazione peraltro della sua reale incapacità di incidere sulla formazione della normativa e sulla sua reale possibilità di essere rappresentato dalle associazioni di categoria.

Ma le perplessità diventano maggiori se si considerano altri aspetti:

Quale è il ruolo delle associazioni dei consumatori che devono partecipare? Quali sono le conseguenze della loro mancata partecipazione?

Quale deve essere il valore giuridico di questo codice nei confronti degli iscritti di associazioni dei consumatori, che non hanno partecipato alla sua sottoscrizione, o nei confronti dei singoli consumatori – utenti che non sono iscritti ad alcuna associazione ?

In Italia la forza contrattuale esercitata dalle banche è nettamente superiore rispetto a quella opposta dalle associazioni dei consumatori, che nella fase attuale non possiedono la stessa incidenza dal punto di vista politico – sociale, paragonabile a quella esercitata dal sindacato, nel quale sono iscritti milioni di lavoratori. Le associazioni dei consumatori, invece, sono divise tra loro, ognuno per ottenere il quel poco di visibilità rispetto alle altre, ma questa frammentazione gioca tutto a favore del potere contrattuale delle banche già di per se spropositato.

L’incidenza delle stesse associazioni dei consumatori, le quali pur riconoscendo ad esse uno spirito battagliero, in realtà riescono ad esser solo un presenza di scarsa efficacia, quasi strumentale, che risulta utile solo agli interessi delle banche, vere protagoniste della normativa. Il ruolo delle associazioni dei consumatori, sembra essere piuttosto quello di conferire un’aura di democrazia partecipativa ad una normativa imposta dagli istituti di credito, la quale senza esserlo e vista la mancanza di una legge parlamentare ad hoc, assume le caratteristiche di generalità ed astrattezza (26).

Nella realtà la stragrande maggioranza dei consumatori – utenti non è rappresentata nella formazione e nella sottoscrizione del codice, poiché pochi cittadini sono iscritti alle associazioni di difesa dei consumatori. Ma al momento che deve esercitare il suo diritto a ricevere credito, al singolo utente gli viene sostanzialmente imposto un modulo nel quale è obbligato ad accettare tutte le condizioni previste dal codice anche se dovrebbe essere deontologico e di autoregolamentazione (27).

Questa normativa non può ritenersi corretta, la quale vista la sua importanza merita sicuramente una regolamentazione puntuale e di rango parlamentare (28)

L’attività svolta dalla centrale rischi gestita da privati, di per se deve ritenersi legittima, o quantomeno nessun ostacolo emerge contro la sua legittimità, a meno che i soggetti protagonisti non rispettino le prerogative riconosciute delle leggi vigenti ai singoli consumatori utenti. Anzi l’attività di esercizio di una centrale rischi gestita da privati appare lecita, opportuna se non addirittura necessaria, per un sano e corretto esercizio del credito, bene di tutti e non esclusivo dei singoli (29).

Il Garante della protezione dei dati personali, nella sottoscrizione del codice, assume da se un ruolo di promotore imparziale, di arbitro custode del rispetto delle leggi, in particolare di quelle relative alla protezione dei dati personali, ma anche dei principi del codice del consumo e della legge in generale.

Altri dubbi sorgono invece, sulla natura giuridica di questo contratto – normativo, dal quale se ne trae una regolamentazione tra le parti. Le somiglianze con contratto di lavoro appaiono evidenti, ma l'esperienza acquisita in questo settore, e la problematica riguardante la sua estensibilità è stata difficolta e mai risolta definitivamente in dottrina e in giurisprudenza (30).

Nella formazione di questo contratto-normativo, ci si chiede una serie di domande: quale procedura deve seguire il Garante per promuovere la sottoscrizione di tale accordo? Quali sono le parti che deve invitare al tavolo delle trattative?

Non esistendo una normativa, ma essendo il Garante in ogni caso un pubblico ufficio, sebbene nell'esercizio di arbitro e promotore fra associazioni di categoria portatrici di interessi diffusi, deve in ogni caso osservare la legge o quantomeno i principi fondamentali che la legge impone al pubblico funzionario, che sono dati dall'art. 97 della Costituzione, principio dell'imparzialità, la legge 241/90 principio della democrazia nella formazione del procedimento, codice del consumo difesa del consumatore.

Le associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto questo accordo sono solo : Adusbef – Codacons – Federconsumatori – Adoc – Adiconsum – Assoutenti.

Queste associazioni, pur rappresentando le associazioni maggiormente rappresentative, nel panorama nazionale, esse non rappresentano nemmeno lontanamente la maggioranza delle Associazioni appartenenti al CNCU, le quali sono diciassette, e senza considerare che ci sono altre associazioni non iscritte premono per far parte del CNCU e delle quali non si fa neanche menzione nell'accordo (31).

La rappresentatività delle suddette associazioni che hanno partecipato alla sottoscrizione, non raggiungono nemmeno il numero totale di 500 mila iscritti (32), le quali avrebbero deciso su una normativa che riconosce diritti di natura costituzionale, quale la libertà economica riconosciuta dall'articolo 41 in relazione all'art. 47, nonché diritti della personalità, con possibili implicazioni di ordine penale (34), il diritto all'oblio, ad non essere inserito nell'elenco dei cattivi pagatori (33). La delegificazione in tale materie, dettata da un'ideologia di stampo liberista non è stata una scelta opportuna, anzi si ritiene persino illegittima sotto vari aspetti, anche in considerazione, che precedenti esperienze di contratti normativi, esistono già in altre materie, ed hanno trovato tutta una serie difficoltà di estensione anche per le associazioni non aderenti agli accordi, si veda l'esempio dei contratti di lavoro (35).

La normativa del Codice deontologico del 2005

3 - Il Preambolo - Il Codice deontologico inizia con un preambolo, nel quale si premettono i criteri di gestione dell'archivio informatico, il trattamento dei dati personali, i quali devono essere finalizzati solo per il credito a consumo (36) e che l'utilizzazione deve riguardare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti.

Invero anche in passato, è stata già sperimentata l'esperienza di archivi informatici gestiti da privati, come nel caso di quello dei cattivi pagatori custodito e diretto dal CRIF SPA di Bologna, il quale gestisce quello proposto dalle banche, EURISC-SEC.(37)

La tipologia delle problematiche, che la struttura ha creato e tutt'oggi crea sono di vario ordine e di diversa natura (38).

Rilevanti sono state le limitazioni e i principi che la legge sulla protezione dei dati personali ha introdotto nel sistema delle banche dati sia in ordine generale, che in ordine particolare riguardante la banca dati gestita da privati (39).

Nella legge sulla protezione dei dati personali, si è cercato dapprima riconoscere come legittima l'esistenza di questa Banca dati, dall'altra quella di dare una regolamentazione seppure in una articolata e stretta possibilità nell'ambito di applicazione.

Il codice nella privacy prevede una serie di articoli che riguardano le Banche dati gestite da privati (40), ma dall'altro ne ha demandato la regolamentazione pratica ad un codice da sottoscrivere con le parti sociali di cui agli articoli 117 e 12 del codice della Privacy, nel quale si da mandato al Garante della Privacy di promuovere la sottoscrizione di un codice deontologico alle parti interessate.

Il Codice di autoregolamentazione, nel preambolo, risente in maniera preponderante dei principi sanciti dalla legislazione sulla protezione dei dati personali e dei pronunciamenti che nel corso del tempo il Garante e la Giurisprudenza hanno emanato (41).

Già il primo comma del preambolo, stabilisce che il Trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti di libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate (42).

Questo premessa è già una barriera protettiva, sebbene scontata nel suo contenuto, tuttavia è indice di una preoccupazione dei redattori di limitare l'invadenza esercitata da questa struttura, (peraltro gestita da una società di proprietà della maggiori Banche italiane), e che inevitabilmente durante l'esercizio pratico di questa attività potrebbe creare situazioni particolarmente dubbie che superano e che hanno superato in passato, i limiti fissati dalle leggi, compresi quelli che riconoscono i diritti fondamentali dei singoli (43).

Come si può notare vi è un'autolimitazione nell'uso dei dati all'esclusivo scopo di esercizio di credito e la possibilità di pagamento e affidabilità, sempre al fine di garantire un corretto e sano svolgimento dell'esercizio diritto di credito.

A conferma di questo primo punto, ne segue quello previsto al punto successivo, il quale sancisce la garanzia che vale a tacitare le preoccupazioni sorte e che potrebbero sorgere sulle modalità del trattamento

Successivamente si afferma che la sottoscrizione del codice è promossa dal Garante per la protezione dei dati personali e che tutti coloro che trattano i dati personali per le finalità indicate devono osservare il presente codice .

Nel punto 4 del preambolo si afferma che coloro che utilizzano i dati personali, per le finalità indicate, devono osservare le regole di comportamento stabilite dal codice, come condizione essenziale per la leicità e la correttezza del trattamento (44).

Ma una normativa di stampo contrattualistica, può essere applicata nei confronti di chi non ha partecipato anche tramite rappresentanti, alla sottoscrizione (45)?

Tutti i cittadini hanno diritto di accesso al credito, il quale, peraltro viene proposto con pubblicità assordante ed invasiva, per invitare i consumatori a comprare a rate, magari con il fine nobile, non tanto sott'inteso, di sostenere l'economia nazionale, il tasso di crescita, di salvaguardare la produzione e l'occupazione.

L'ultimo comma invece esclude dall'applicazione dei questo codice gli archivi informatici gestiti da organi pubblici, quali per es. quelli gestiti dalla Banca d'Italia o dalle Camere di Commercio (46)

Tuttavia di alcune norme, (per la verità indeterminate) si applicano i principi in tema di informatica stabilite dal presente codice (Deliberazione CICR 3 maggio 1999, in GU 8 luglio 1999 n. 158).

Debbono essere osservate le regole in tema di manifestazione del consenso e degli altri presupposti di leicità.

4 – Definizioni Art. 1 - La regolamentazione inizia adottando una tecnica in uso nel diritto Comunitario, alla quale bisogna riconoscere che fornisce ordine e chiarezza all'interprete,

sebbene non tutte le definizioni proposte possono ritenersi sempre accettabili e precise per ogni ordinamento degli Stati aderenti all'UE. (47), tuttavia queste definizioni riescono a dare armonia tra gli ordinamenti europei.

Alcune definizioni sono mutuate dall'art. 4 del Codice di protezione dei dati personali, per la verità anch'esso di ispirazione europea. Per le altre definizioni, il predetto codice detta alcune specifiche definizioni utili per offrire una migliore interpretazione dell'intera normativa:

a) Per "richiesta/rapporto di credito": si intende qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria; questa norma molto ampia come contenuto, si estende oltre che alla richiesta di credito, anche per ogni tipo di forma di dilazione di pagamento o facilitazione finanziaria.

Dalla norma così formulata, non si vede alcun ostacolo per applicazione della normativa anche ai professionisti, i quali spesso concedono dilazioni e facilitazioni di pagamento, specie in periodi di crisi. (48)

b) Per "regolarizzazione di inadempimenti": si intende l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie non adempiute (derivanti sia da un mancato pagamento, sia dal ritardo), senza perdite o residui anche a titolo di interessi e spese;

Nessun riferimento è previsto per le ipotesi in cui vi è stata l'impossibilità del sopravvenuta, l'eccessiva onerosità sopravvenuta, la lesione e tutti gli altri modi di estinzione e comunque della morte più o meno naturale dell'obbligazione.

c) Per "sistema di informazioni creditizie": si intende ogni banca dati concernente richieste/rapporti di credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa contenute e che in esse vi partecipano al relativo sistema informativo.

Il partecipante può accedere ai dati solo al momento della richiesta del rapporto credito, da coloro che partecipano al sistema informativo.

Anche questa limitazione ricalca i limiti di pertinenza previsti dalla legge sulla protezioni personali.

Questa definizione prevede la gestione di una banca dati anche da associazioni.

Le notizie possono essere di tipo

1) negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;

2) positivo e negativo, che riguardano richieste o rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti, i quali sono registrati nel sistema al momento del loro verificarsi;

In questo caso resta sottinteso che i dati richiesti devono essere pertinenti e non eccedenti all'uso alla sua utilizzazione (49).

d) Per "gestore" si intende: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali registrati nel sistema di informazioni creditizie, il quale gestisce il sistema stabilendone le modalità di funzionamento e di utilizzazione – Questa definizione coincide con quella prevista dall'art. 4 comma f, che riguarda il titolare dei dati, che però li gestisce per i fini e le modalità che sono stabiliti nel suddetto codice di regolamentazione.

e) Per "partecipante" si intende: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti di credito, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo sistema di informazioni creditizie e può utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati personali relativi a richieste/rapporti di credito in modo sistematico, in un quadro di

reciprocità nello scambio di dati con altri partecipanti. Il partecipante normalmente può essere, in particolare:

1) una banca; 2) un intermediario finanziario; 3) un altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;

Questa figura riguarda colui che nell'esercizio della sua attività concede credito nelle varie forme possibili. Evidentemente ne rimane escluso il consumatore, il quale, per definizione mutuata dal codice dei Consumi e prima ancora dalla giurisprudenza, è la persona fisica che, in relazione ad una richiesta/rapporto di credito, agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;

g) Per "tempo di conservazione dei dati" si intende: il periodo temporale nel quale i dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, rimangono registrati in un sistema di informazioni creditizie ed utilizzabili dai partecipanti per le finalità di cui al presente codice. Il periodo di conservazione dei dati è uno dei punti maggiormente trattati dalla giurisprudenza e dal Garante (50)

h) Per "tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring" si intendono: le modalità di organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, consistenti nell'impiego di sistemi automatizzati basati sull'applicazione di metodi o modelli statistici per valutare il rischio creditizio, e i cui risultati sono espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato,

5 – Finalità articolo 2 – Altro limite posto innanzi al gestore è stato mutuato direttamente dalla legge sulla protezione dei dati personali all'art. 3, il quale prescrive che il trattamento dei dati deve avvenire solo nei casi necessari e deve essere scevro di ogni leggerezza.

Le uniche finalità per le quali al gestore è permesso effettuare il trattamento dei dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie e dai partecipanti, sono quelle correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi, allo scopo altresì della valutazione della situazione finanziaria, del merito creditizio degli interessati, o comunque della verifica della loro affidabilità, solvibilità e puntualità nei pagamenti.(51)

Questa norma vuole opporre una barriera entro la quale, è permesso trattare i dati, e richiama il combinato disposto del Codice di protezione dei dati personali art. 11 lettera d. Questo limite, ha lo scopo di garantire i diritti dell'interessato passivo al trattamento, il quale deve considerarsi un'eccezione necessaria, ai diritti personali del singolo, allo scopo di garantire l'esercizio corretto del credito, per tale ragione non può essere perseguito nessun altro scopo, specie se relativo a compimento di ricerche di mercato, promozione, pubblicità o vendita diretta di prodotti o servizi. (52)

L'ulteriore limitazione, di natura stavolta soggettiva, va riferite alle persone che possono trattare i dati e allo scopo prefissato al trattamento dei dati personali i quali sono elencati nell'articolo 3 del codice deontologico.

Un'altra limitazione prescrive che il trattamento effettuato in questo sistema, riguarda solo i dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o ha instaurato un rapporto di credito con un partecipante e al soggetto coobbligato, anche in solido (53)

Norma quanto mai opportuna specie in questi periodi in cui la digitalizzazione dei dati anche in campo giuridico, passa liberamente in reti telematiche e in internet, con possibilità di intrusioni di estranei (54)

Il trattamento, inoltre, non può avere come oggetto i dati sensibili e quelli giudiziari ed è limitato a dati personali di tipo obiettivo, strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto

alle finalità perseguitate, relativi ad una richiesta/rapporto di credito, e concernenti anche ogni vicenda intervenuta successivamente a qualsiasi titolo o causa fino all'estinzione delle obbligazioni pecuniarie, nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dall'art. 6 (55)

6 – Categorie di dati Articolo 3 - I dati che possono essere trattati, sono solo quelli necessari per il raggiungimento degli scopi prefissati all'articolo 2 (56). Tale norma si prefigge ha lo scopo di limitare l'invadenza delle Banche, le quali in passato, servendosi di apposite società di servizi, elaboravano veri e propri dossier sulla persona, inserendo notizie non pertinenti alle finalità del trattamento (57).

Questa tipologia di dati, sebbene prevedibile nel suo contenuto, serve a specificare quali dati sono indispensabili per essere trattati secondo le finalità indicate nell'art. 2 del codice deontologico. Dei dati relativi al trattamento ne viene redatto un elenco, reso agevolmente disponibile su un proprio sito, della rete di comunicazione, nonché viene comunicato analiticamente agli interessati su loro richiesta:

- a) dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva;
- b) dati relativi alla richiesta/rapporto di credito, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo del credito, delle modalità di rimborso e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
- c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residuale e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
- d) dati relativi ad attività di recupero del credito o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti. (58).

Successivamente la norma si affretta a puntualizzare che le codifiche ed i criteri eventualmente utilizzati per registrare dati in un sistema di informazioni creditizie e per facilitarne il trattamento sono diretti esclusivamente a fornire una rappresentazione puntuale, oggettiva, univoca e corretta degli stessi dati, nonché delle vicende del rapporto di credito segnalato.

La divulgazione, anche all'interno del sistema, dei dati riferiti alla persona, tuttavia non sempre integra una violazione di legge sulla protezione dei dati personali. Alla loro divulgazione vanno contemporanei gli altri interessi in conflitto per poi valutarne la prevalenza. (59)

Nel sistema di informazioni creditizie, sono registrati gli estremi identificativi del partecipante che ha comunicato i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito. Tali estremi sono accessibili soltanto al gestore o agli interessati e non anche agli altri partecipanti.

7 – Modalità di raccolta e registrazione dei dati - Oltre al limite oggettivo riguardante il tipo di notizie che possono essere trattate, l'articolo 4 prescrive anche un limite sui soggetti abilitati a fornire le notizie.

Successivamente il gestore del sistema informatico, acquisisce esclusivamente dagli altri partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie.

All'interno del sistema è prevista l'adozione di idonee procedure di verifica, allo scopo di garantire una lecita utilizzabilità nel sistema, l'esattezza e la correttezza, che deve essere a cura del gestore.

Il quale, conseguentemente, verifica i dati ricevuti, ne valuta la loro congruità attraverso un primo controllo logico formale, nonché la sua completezza e la sua congruità.

Nel caso in cui li riceve errati, li rimanda al partecipante che li ha inviati, affinché li ritrasmetta con le necessarie correzioni, le quali verranno registrati nel sistema. Su questo punto in passato non sono mancati gli interventi del Garante, il quale ha fornito precise indicazioni che in parte sono state recepite in questo articolo (60)

A tale scopo, in ogni caso i dati saranno sempre messi a disposizione del partecipante, il quale a sua volta sarà obbligato a rispondere, in qualsiasi occasione, tempestivamente, alle eventuali richieste di verifica (61)

Sono considerate operazioni di verifica quelle di: eliminazione, integrazione o modificaione e sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o del Garante (62).

Quando si verifica il primo ritardo nei pagamenti, in un rapporto di credito, i dati raccolti sono resi accessibili agli altri partecipanti secondo le seguenti modalità:

a) nelle informazioni di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili; (63)

b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo

1) qualora l'interessato sia un consumatore, dopo almeno sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di almeno tre (due) rate mensili, salvo che il ritardo si riferisca all'ultima scadenza di pagamento o alle ultime tre (due) rate mensili;

2) negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8. (64)

Quando di verifica un ritardo nei pagamenti, il partecipante, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati nel sistema di informazioni creditizie.

E' data anche la facoltà di effettuare tale avvertenza anche in occasione dell'invio di solleciti o di altre comunicazioni.

I dati del primo ritardo sono resi accessibili ai partecipanti solo se decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.(65)

I dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono aggiornati mensilmente, a cura del partecipante che li ha comunicati.

Da questo momento scatta illegittimità dell'iscrizione nella Banca dati, con tutte conseguenze di ordine giuridico, compresi quelli penali e civili di risarcimento dei danni. (66)

Il danno di mancata cancellazione o illecita iscrizione, è considerato unanimemente dalla più recente giurisprudenza in re ipsa e in taluni casi il gestore ed il partecipante possono incorrere nel reato di diffamazione ex art 595 del codice penale.

8 – Informativa art. 5 – Prima dell'approvazione del Codice deontologico si era posto, in dottrina, il problema se occorresse l'informativa al consumatore sul trattamento dei dati personali. La risposta del Garante sin dal principio è stata positiva, visti gli abusi che si erano verificati, le frequenti segnalazioni delle associazioni dei consumatori e la scarsa consapevolezza mostrata degli utenti. (67)

A tale fine è stato inserito nel codice deontologico l'art. 5 il quale prescrive che i dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, da parte del consumatore, occorrono di un'informativa di cui all'art. 13 del Codice della privacy, riguardo al trattamento dei dati personali effettuato all'interno del sistema di informazioni creditizie. L'informativa é fornita agli interessati per iscritto secondo il modello allegato nel codice. Se inserita in un modulo utilizzato dal partecipante deve essere adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo ed unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad eventuali altre finalità del trattamento effettuato dal medesimo partecipante (68).

L'informativa deve contenere in modo chiaro e preciso, l'ambito, la descrizione delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché gli altri elementi di cui all'art. 13 del Codice, le seguenti indicazioni:(69)

- a) estremi identificativi dei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati dati personali e dei rispettivi gestori;
- b) categorie di partecipanti che vi accedono;
- c) tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati;
- d) modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonché eventuale uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring;
- e) modalità per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice (70).

E' prescritta anche apposita informativa relativa agli aggiornamenti o modifiche delle indicazioni precedentemente rese ai sensi del comma 2 (in caso, ad esempio, di cambiamento della denominazione e dell'indirizzo del gestore), la quale é fornita attraverso comunicazioni periodiche, nonché su uno o più siti della rete di comunicazione oppure a richiesta degli interessati.

Questa informativa, sinteticamente esposta, va integrata, con una più dettagliata, e resa ad ogni interessato da parte del partecipante, mediante modalità di diffusione al pubblico, anche tramite strumenti telematici.

Non si capisce però, se la modalità di diffusione resa mediante apparati telematici, sia sufficiente od occorrono altre modalità per rendere questa esplicazione sufficiente a rispettare la prescrizione della legge.

In caso di mancata accettazione di proposta di richiesta di credito, il partecipante comunica all'interessato se ha consultato dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo in uno o più sistemi, indicandogli gli estremi identificativi del sistema da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore.

In tale caso il partecipante fornisce all'interessato le altre notizie negative a lui riguardanti, sia quelli di cui al sistema di "credit scoring", sia quelli provenienti da banche dati pubbliche (71).

9- Conservazione e aggiornamento dei dati: La redazione dell'articolo 6, è stato il frutto di tutta una serie di pronunciamenti del Garante e della Giurisprudenza, i quali hanno posto limiti precisi allo scopo di evitare segnalazioni facili. Queste segnalazioni non devono derivare da semplici inadempimenti (72) e a tal fine il Gestore una volta che le riceve, dai partecipanti, i dati relativi alla richiesta di credito, tali dati possono essere tenuti solo per il tempo necessario per svolgere l'istruttoria ed in ogni caso per un tempo non superiore a 180 giorni, dalla data della richiesta di credito (73)

Se la richiesta non è accolta o vi è rinunzia, il partecipante (74) lo comunica al gestore, il quale conserva i dati per non oltre trenta giorni (75)

Le comunicazioni di tipo negativo ovvero ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate dal gestore per un massimo:

- a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi; (76)
- b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi (77).

Trascorsi detti periodi, i dati dovranno essere cancellati, a meno che non si sono verificati altri iscrizioni relativi a ritardi e/o inadempimenti.

Quando avviene la regolarizzazione di un'inadempienza, di cui si ha conoscenza, il partecipante ed il gestore aggiornano i dati senza ritardo, anche tramite richiesta dell'interessato, o un cessionario di un credito di un partecipante (78)

La durata di conservazione delle informazioni creditizie di tipo negativo è di 36 mesi che decorrono dalla data di scadenza contrattuale del rapporto, o dalla del termine successivo di accordi tra le parti o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso, data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento.(79)

Le spese di cancellazioni dovute per ingiusta iscrizione o ritardata cancellazione, vanno sostenute da chi ne a determinato l'illecito.

Dopo l'esaurimento del rapporto creditizio, determinata dall'estinzione dell'obbligazione pecuniaria, le relative informazioni di tipo positivo possono essere conservate non oltre 24 mesi (80) dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

Tali informazioni possono essere ulteriormente conservati, qualora già esistono ulteriori rapporti di tipo negativo (es. ritardi, inadempimenti non ancora regolarizzati), ciò al fine di garantire il rispetto dei principi di completezza ed esattezza sanciti dal codice della protezione dei dati personali che verranno eliminate entro 36 mesi dal sistema, in relazione agli altri rapporti di credito trattenuti con l'interessato.

Il consumatore può revocare il consenso al trattamento dei dati di tipo positivo al gestore, il tal caso il partecipante ed il gestore entro trenta giorni aggiornerà il suddetto dato, ed entro 90 giorni elimina l'informazione.

Prima dell'eliminazione dei dati, il gestore può trasporre i dati su altro supporto.(81)

Le disposizioni del presente articolo non riguardano la conservazione ad uso interno, da parte del partecipante, della documentazione contrattuale o contabile contenente i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito.

10 - Utilizzazione dei dati – Con l'articolo 7 vengono regolate le modalità di utilizzazione dei dati conservati nella centrale rischi. In ogni norma vengono richiamati i principi della legge sulla protezione dei dati personali, che riguardano il partecipante, il quale può utilizzare, esclusivamente i dati del sistema anche mediante consultazione di copia della relativa banca dati, rispetto a dati per i quali sussiste un suo giustificato interesse, che hanno per oggetto:

- a) consumatori che chiedono di instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati, anche in solido;
- b) soggetti che agiscono nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale per i quali sia stata avviata un'istruttoria per l'instaurazione di un rapporto di credito o comunque per l'assunzione di un rischio di credito, oppure che siano già parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante;

c) soggetti collegati sul piano giuridico con quelli di cui al precedente punto b, sempre che i dati personali cui il partecipante intende accedere risultino oggettivamente necessari per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio di questi ultimi.

Abilitati a ricevere le informazioni creditizie dei partecipanti non sono tutti i suoi dipendenti, ma solamente alcuni responsabili, i quali devono essere comunicati al gestore per iscritto (82).

Agli stessi soggetti abilitati è permesso il trattamento delle informazioni del sistema anche tramite strumenti telematici, secondo le modalità individuate per iscritto con il gestore.

Le modalità di accesso sono graduale e selettivo, con più gradi di consultazione di informazioni sintetiche e riepilogativi fino ad una consultazione più profonda, così anche per i coobbligati al credito.

Nessun terzo può accedere al servizio di informazioni creditizie, tranne che sia effettuato da organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, o da parte di istituzioni, autorità, amministrazioni o enti pubblici nei soli casi previsti da normative vigenti (83).

11 - Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati: Il diritto all'utilizzazione dei dati di cui all'articolo 7 è riconosciuto anche agli interessati, i quali possono esercitare i propri diritti secondo le modalità stabilite dal Codice, sia presso il gestore, sia presso i partecipanti che li hanno comunicati. Il gestore e i partecipanti hanno l'obbligo di adottare idonee misure organizzative e tecniche, per fornire un riscontro tempestivo e completo alle richieste avanzate.(84)

L'interessato deve indicare, ove è possibile, nella richiesta anche il codice fiscale e la partita Iva, al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano nel sistema di informazioni creditizie.

L'interessato può delegare per iscritto un terzo l'esercizio dei propri diritti, il quale può trattare i dati personali acquisiti presso un sistema di informazioni creditizie esclusivamente per finalità di tutela dei diritti interessato.(85)

Il partecipante o il gestore interpellati, ne danno riscontro nei termini di quindici giorni, o trenta in caso di particolari difficoltà e se è necessario dispone eventuali necessarie modifiche entro i medesimi termini.

Se è necessario effettuare ulteriori o particolari verifiche, con il partecipante, il gestore informa l'interessato l'interpellante di tali difficoltà entro quindici giorni ed indica un altro termine per la risposta, non superiore ad ulteriori quindici giorni. Durante tale periodo il gestore:

a) nei primi quindici giorni, mantiene nel sistema di informazioni creditizie l'indicazione relativa allo svolgimento delle verifiche;

b) nei successivi quindici giorni, ne sospende la visualizzazione.

In caso di esercizio di diritti di cui al comma 4, riguardanti le contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di credito, il gestore annota senza ritardo nel sistema, su richiesta dell'interessato, del partecipante o informando quest'ultimo, della notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni (86).

12 - Uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring - Allo scopo di verificare la solvibilità dei consumatori che chiedono un finanziamento, sin dagli anni sessanta in America è stato messo a punto un sistema chiamato “credit scoring”, basato su un’analisi statistica dei parametri offerti dal richiedente il finanziamento (87).

Certamente non può considerarsi un metodo di analisi perfetta, poiché si basa su previsioni sul futuro, ma certamente questo sistema conserva molti vantaggi e si può certamente affermare, che la sua utilizzazione ha risolto molti problemi nella valutazione del merito del credito, basandosi su una valutazione quantomeno di tipo oggettivo (88).

Tra i problemi risolti vi è quello dei tempi decisionali e di selezionare fra i richiedenti quelli più meritevoli, di modo che la scelta possa concentrarsi esclusivamente su queste persone (89)

L’articolo 9 del codice deontologico prevede che nei casi in cui i dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie, siano trattati anche mediante l’impiego di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring, il gestore e i partecipanti devono osservare il rispetto questi principi:

- a)che siano utilizzati solo per l’istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati;
- b) che vengono elaborati e comunicati dal gestore al solo partecipante che ha ricevuto la richiesta di credito dall’interessato o che ha precedentemente comunicato dati riguardanti il relativo rapporto di credito. Non è permessa la conservazione nel sistema, né sono resi accessibili ad altri partecipanti;
- c) che i fattori, i modelli, e gli algoritmi di calcolo, sono verificati con cadenza almeno annuale ed eventualmente aggiornati.
- d) che il partecipante comunichi all’interessato se ha consultato dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante l’uso di tecniche o sistemi automatizzati di “credit scoring”. Se gli viene richiesto, gli deve fornire tali dati, nonché una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori tenuti in considerazione nell’elaborazione. Questa ipotesi è prevista solo se la richiesta di credito non viene accettata.

Tuttavia, si ritiene che il risultato ottenuto, dalle valutazioni contenute con tali tecniche, deve essere comunicato anche in caso di accettazione di richiesta di credito.

13 - Trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche - art.10 – Non vi è alcun dubbio che il gestore può trattare, anche dati provenienti di pubblici registri (90).

Il gestore all’uopo può servirsi anche di società controllate o collegate, nei limiti e nelle modalità che le leggi permettono per la loro conoscibilità e la pubblicità, nonché le disposizioni di cui all’art. 61, comma 1, del Codice della protezione dei dati personali.

Tuttavia nel trattamento dei suddetti dati, il gestore e i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- a) devono risultare separate dal sistema di informazioni creditizie e non interconnesse a tale sistema;
- b) il gestore adotta le adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di assicurare la separazione e la distinguibilità dei dati provenienti dal sistema di informazioni creditizie rispetto a quelli provenienti da altre banche dati, tipo quello conservato presso la Banca d’Italia, denominato CAI. Di modo che non ci possa essere dubbio sulla provenienza dei dati.

c) quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante deve comunicare al richiedente che ha consultato dati personali di tipo negativo nelle banche di dati provenienti da fonte pubblica, e su richiesta deve specificare la fonte da cui provengono i dati (91).

14 - Misure di sicurezza dei dati - art. 11 - I dati inseriti nel sistema, salvo le eccezioni previste dalla legge e dal presente codice non possono essere divulgati a terzi (92). Ai responsabili e/o di incaricati del trattamento dal gestore o dai partecipanti, è fatto obbligo, naturalmente di mantenere il segreto sui dati personali acquisiti e rispondono della violazione degli obblighi di riservatezza derivanti da un'utilizzazione dei dati o una divulgazione a terzi per finalità diverse o incompatibili con le finalità di cui all'art. 2 del presente codice o comunque non consentite.

Come è previsto dalla legge della privacy, anche il gestore e i partecipanti, e tutti coloro che all'interno trattano i dati personali, devono adottare le misure idonee al fine di assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza, anche per quanto attiene alle comunicazioni elettroniche in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il gestore e il partecipante hanno l'obbligo di adottare adeguate misure di sicurezza al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento del sistema di informazioni creditizie, nonché il controllo degli accessi. Questi ultimi devono essere registrati e memorizzati nel sistema informativo del gestore medesimo o di ogni partecipante presso cui risieda copia della stessa banca dati.

Il gestore del sistema e i partecipanti impartiscono specifiche istruzioni per iscritto ai rispettivi responsabili ed incaricati del trattamento e vigilano sulla loro puntuale osservanza.

15 - Misure sanzionatorie – Art. 12 – E' evidente che stante l'obbligatorietà dell'iscrizione, la mancanza di contradditorio (93), le conseguenze della mancata concessione del credito che ne derivano e del danno all'immagine che l'utente subisce (94) la responsabilità del gestore e del partecipante è di ordine civile, penale e amministrativo. (95)

Il consumatore utente, si può tutelare ricorrendo a diverse autorità Amministrative, come per es. quella della protezione dei dati personali, che in questo periodo ha dimostrato di essere molto incidente sulle scelte e la formazione di questo codice. Tanto che le Banche onde evitare inutili ed ulteriori spese spesso preferiscono adeguarsi alle sue decisioni (96). All'autorità Giudiziaria civile per chiedere risarcimento dei danni da iscrizione illegittima (97), ed ottenerne la cancellazione immediata con procedura d'urgenza ex art. 700 cpc. (98).

E l'autorità giudiziaria penale, per difendersi dall'iscrizione illecita, ai sensi dell'art. 595 cp reato di diffamazione (99).

Ma oltre alle sanzioni generali previste dalla legge, i gestori e i partecipanti debbono prevedere, forme domestiche, si sanzioni disciplinari.

L'art. 12 usa l'espressione d'intesa tra di loro e pare evidente volere coinvolgere le associazioni che hanno sottoscritto il presente codice, allo scopo di trovare idonei

meccanismi per applicare misure sanzionatorie graduate a seconda della gravità della violazione (100) Vi è da chiedersi sempre con quale rappresentatività (101).

Vengono elencate le sanzioni da applicare, le quali coincidono sostanzialmente con quelle disciplinari previste per i lavoratori: il richiamo formale, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema di informazioni creditizie e la pubblicazione della notizia della violazione su uno o più quotidiani o periodici nazionali, a spese del contravventore.

16 - Disposizioni transitorie e finali - Nelle disposizioni transitorie e finali, prescritte all'art. 13, vi sono elencate tutta una serie di norme che prescrivono obblighi al gestore e ai partecipanti al fine di rendere effettivamente operativo il sistema.

In alcuni casi è prevista direttamente la partecipazione delle associazioni dei consumatori, come nel caso delle verifiche annuali, per le quali è prevista la presenza di un rappresentante delle associazioni dei consumatori, appartenente al CNCU. Il verbale redatto viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

Tuttavia il Garante della Privacy, d'ufficio, concordando col gestore e/o col partecipante può effettuare a sua volta controlli, anche su campione, sull'osservanza della normativa vigente.

E auspicata la possibilità che tra le associazioni di categorie, che hanno sottoscritto l'accordo di individuare modalità di risoluzioni delle controversie, derivanti dalla violazione del codice deontologico (102).

Si fa carico altresì alle associazioni di categoria di individuare modifiche, e/o adeguamenti del codice per adattarlo alle nuove tecnologie e all'esperienza acquisita nella gestione del sistema.

Il codice è entrato in vigore il 1 gennaio 2005

17 – Conclusioni - Su questo punto la Giurisprudenza non ha avuto difficoltà nel riconoscere la legittimità dell'esistenza riconosciuta e promossa direttamente dalla legge allo scopo di garantire il corretto esercizio di un credito più sicuro, nell'interesse generale dell'economia (103).

Nel corso del suo funzionamento le centrali rischi hanno creato però, tutta una serie di problemi sfociati in un intenso contenzioso.

Sistemata tale questione, sono sorte tutta una serie di problematiche afferenti i diritti dell'utente, il quale dalla iscrizione nella centrale rischi, on vi è dubbio che subisce una serie non indifferente di conseguenze di vario ordine.

L'iscrizione nel sistema, produce l'effetto della chiusura della possibilità riceve credito dalle banche o dalle aziende finanziarie. Tali conseguenze possono alterare persino gli equilibri del mercato, la concorrenza e di conseguenza l'economia stessa.

La mancata concessione illegittima di credito da parte delle associazioni crea un danno all'economia Italiana ed alle sue aziende, le quali rispetto a quelle estere oltre a pagare tassi d'interesse maggiori, hanno una maggiore difficoltà a ricevere credito.

In questo modo si altera il mercato, a sfavore dell'economia italiana. L'iniziativa economica ne viene fortemente alterata, in palese violazione dell'art. 47 in relazione all'art. 41 della Costituzione.

Non mancano le proposte per la modifica di alcune norme soprattutto riguardante il momento dell'inserimento dei dati, per il quale sarebbe auspicabile prevedere un filtro

preventivo (104), un tentativo di conciliazione simile a quello che è stato approvato recentemente in favore delle banche, verso le quali gli utenti si preparano proporre causa, (Decreto Legislativo 28 ottobre 2009).

Avv. Giovanni Giuffrida
Vice Presidente Nazionale SOS Utenti

Note Bibliografiche

- (1) Circolare Banca d'Italia n. 139 11.02.91 cap I, sez. I, oar. II
- (2) Foglia - Il finanziamento delle imprese in Italia: considerazioni teoriche e aspetti empirici – In banca impresa e società, 1995 pag. 120
- (3) Costi R. L'Ordinamento bancario 1994 Bologna pag. 445 – Sulle finalità delle centrali rischi Ruta Sull'istituzione della Centrale dei Rischi cfr. Ruta, in Enciclopedia della banca e della borsa, Roma-Milano, 1969, I, 399 ss., e V, ad vocem; Capriglione, Aspetti della problematica giuridica della Centrale dei rischi bancari, in Bancaria, 1974, I, 19 ss.; Birindelli-Galeotti, Il sistema di centralizzazione dei rischi bancari in Italia: aspetti tecnico-evolutivi e sviluppi prospettici, in Studi e informazioni, 1995, 117 ss
- (4) R. Vigo, Libertà e divieti nella circolazione delle notizie bancarie – Mi 1983 pag. 59 nota 36.
- (5) -Cafaro – Pagliaro op, cit. oag. 22, la Banca d'Italia che forniva istruzioni molto dettagliate nel valutare comportamenti persino personali e psicologici dell'individuo che chiede il credito cfr Nota Istruzioni Banca d'Italia n. 197/91, se suda , se è nervoso
- (6) Tola M. Aspetti problematici delle segnalazioni alla centrali rischi in Banca e Borsa e Titoli di credito, 2002, pag. 1
- (7) Delibera Cicc 29.03.1994 e Prov. Banca d'Italia 5.08.1995
- (8) Cass. Civ. 25.05.94 n. 5107
- (9) Giandomenico Marchese – Segnalazione dei rischi in sofferenza alla centrale rischi con particolare riferimento agli interessi tutelati e alla relativa normativa – in Giur. Comm. 2003, 3, pag. 4 – in Giurisprudenza Trib. Roma 3 Novembre 1995 – Trib. Crotone 23.01.93.
- (10) In passato, si tendeva ad individuare il fondamento normativo della Centrale dei Rischi nel disposto dell'art. 32, lett. h), della l. banc. del 1936. Tale norma, infatti, rimetteva alle Autorità di vigilanza la possibilità di emanare istruzioni relativamente "alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi". Cfr. Capriglione, (nt. 5), 20; Ruta, (nt. 5), 403 ss
- (11) M. Mezzanotte – Centrali rischi private. Diritti all'oblio e potestà normative del Garante – in Riv inf. e informatica, 2004. 4 -5. 661
- (12) R. Cafaro e P. Pagliaro – Accesso al credito – Banche dati, centrale rischi e privacy – Giuffrè 2004 pag. 18.
- (13) Francesco Benedetto – Osservazioni in tema di erogazione abusiva del credito - in Giurisprudenza Commerciale 2004,3, che commenta la Sentenza del Tribunale di Monza 14.02.2004.

- (14) Ruggero Vigo – Ordine di revoca d'urgenza di una segnalazione nell'archivio informatizzato CAI in Giur. Comm. 2004,3,0327X1092695
- (15) si veda anche G . Marchese op. cit. pag. 2 – M. Mezzanotte cit. pag. 1 Garante privacy 2002
- (16) Beatrice Rubini – Seminario di approfondimento sul credito al consumo, tutela dei diritti dei consumatori – Padova 21 ottobre 2005.
- (17). Il nostro ordinamento non riconosce direttamente un diritto al credito, ma la sua esistenza si ricava dal combinato disposto degli art. 41 e 47 della Costituzione.
- (18) Beatrice Rubini citata nella nota 16..
- (19) Con l'entrata in vigore della legge sulla Privacy vanno contemporanei gli interessi si veda: Francesca Martini Accesso e Riservatezza interessi a confronto – in Riv. Inf. e Informatica , 2006, 2, 155).
- (20) Mezzanotte M. cit. pag. 1, nota 4
- (21) Nozik – Anarchy State and Utopia – Oxford 1974
- (22) M. Mezzanotte cit, pag. 6 che nella nota 45 richiama ANIS “L'eclissi della legge delle autorità indipendenti, in AAVV Le Autorità Indipendenti , a cura di Cassese e C. Franchini – Bologna 1996,99,15 e ss.
- (23) M. Mezzanotte Centrali Rischi private. Diritto all'Oblio e potestà Normative del Garante, in Riv. Inf. e Informativa 2004, 4-5, 661.
- (24) Art. 117 della legge sulla protezione dei dati personali – Casarosa Innovazioni e continuità nei codici deontologici e/o di buona condotta e art. 20 del DLGS 467/01 in riv. Inf. e informatica 2002,849, e segg .
- (25) M. Mezzanotte cit. pag. 664 - 665
- (26), Negli USA le prime unioni di associazioni di consumatori sono apparse negli anni trenta e attualmente alcuni rappresentanti si sono candidati alla Presidenza degli Stati Uniti e alla sua Vice Presidenza Si ricordi alla fine degli anni 60 Ralf Nader e nel secondo mandato di Bush Jr, Kerry aveva candidato Edwards alla vice Presidenza.
- (27) Molte alte cariche dello Stato, Presidenza del Consiglio, Presidenza della Repubblica, Ministeri, sono state rivestite da personaggi noti provenienti dalla Banca d'Italia, organo di rilievo costituzionale, ma da non dimenticare formata con capitale privato detenuto dalle maggiori banche Italiane.
- (28) Non vi è contrasto con la legge della Privacy se vi è segnalazione alla CAI - Cfr Garante 25.06.02
- (29) Lo scopo di questi archivi viene individuato nel più ampio compito dell'attività di controllo del credito assegnata dalla Costituzione alla Banca d'Italia riconosciuto dall'art. 51 del Tub.
- (30) Adottando questo principio, si comincia ad intravedere il ruolo che dovrebbero assumere le associazioni dei consumatori quali sindacati del futuro. vedere definizioni e brevi regole e bibliografia contratti di lavoro si veda nota 35.
- (31) Associazioni non firmatarie: A.C.U. – C.T.U.C. – CITTADINANZATTIVA – CODICI – LA CASA DEL CONSUMATORE – LEGA CONSUMATORI – MOVIMENTO CONSUMATORI – MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO – UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
- (32) L'accordo è stato sottoscritto oltre che dalla CRIF SPA anche dalle seguenti associazioni di categoria: AISReC - Associazione i delle società di referenza creditizia; ABI - Associazione bancaria italiana; FEDERCASSE - Federazione italiana delle banche di credito cooperativo; ASSOFIN - Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare; ASSILEA - Associazione italiana leasing; CTC - Consorzio per la tutela del credito; ADICONSUM - Associazione difesa consumatori e ambiente; ADOC - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori; ADUSBEF - Associazione difesa utenti servizi bancari finanziari assicurativi e postali;

CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e di consumatori; FEDERCONSUMATORI - Federazione nazionale consumatori e utenti.

(33) Art. 595 cp reato di diffamazione

(34) Napolitano G. Diritto all'oblio, esiste ma non si dice – In Riv. Inf. e Informatica 1996, 3.

(35) G. GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano, Giuffrè, 1960, il quale afferma appunto che l'ordinamento sindacale sarebbe un ordinamento giuridico autonomo. – E. GHERA, in AA. Vv. *Il sistema delle fonti del diritto del lavoro*. Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro: Foggia-Baia delle Zagare, 25-25 maggio 2001, Milano, Giuffrè, 2002. - Così CRISAFULLI, in *Lezioni di diritto costituzionale*, II, *Le fonti normative*, Padova, Cedam, 1984. MODUGNO, *Fonti del diritto*, in EGT, vol. XIV, Roma, 1989. - MENGONI, *Legge e autonomia collettiva*, in Mass. Giur. Lav., 1980; FERRARO, *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela*, Padova, Cedam, 1981; RUSCIANO, *Contratto collettivo e autonomia sindacale*, Torino, Eges, 1984; -PERSIANI, Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro, in Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza, Giuffrè, 2000; - RESCIGNO, Intervento, in *Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro*, Giuffrè, 2002 - In Giurisprudenza sulla estensibilità Cass. Civ. 13.08.97 n. 7566.

(36) sul credito al Consumo si veda: Alpa G. – L'attuazione del Direttiva sul credito al consumo, in contratto e imprese 1994,I,6 – Capizzi V. e Ferrari P. Leasing e Factoring, credito al consumo, Egea, Milano, 2002 – D'Antonio Marco, Il credito al Consumo, Milano, 1994 – Filotto U., Manuale del credito al consumo, Egea, Milano 2000 – Pedretti L. Il credito al consumo nella nuova legge bancaria – Disciplina Commercio, 1994,I,315 – Pomini Emanuele – Lo stato dell'arte in tema di credito al consumo in Foro Padano 2004,II,68. – Roddi G. In contratto di credito al consumo, in Società e diritto 1994,I,396 – A. Antonucci – Diritto delle banche, Milano 1997 – P. Buontenpi Diritto bancario e finanziario Milano 2002 – F. Corsi e F. D'Angelo, Lezioni di diritto Bancario, Milano 2002 – F. Macario, Il Credito al consumo, in Trattato di diritto Privato europeo, vol IV a cura di Lipari, Padova 2003 - R. Conti, Il credito al consumo in Diritto Privato Europeo a cura di F. Caringella e G. De Marzo, Ed. Utet 2007,

(37) B. Rubini cit. pag 2 – per differenziarli da quelli pubblici CAI – quello dei protesti presso la Camera di Commercio

(38) Garante 31.07.02 Secondo questa decisione il recupero dei crediti in via stragiudiziaria va fatto nel rispetto dell'art. 154 comma 1 lett. c. nei limiti della correttezza ex art. 11 e art. 13. Il provvedimento decide su alcuni casi di lamentela nei confronti di terzi, i quali mandati dalle società di recupero crediti, mediante ricerca telefonica o domiciliare non sempre sono stati rispettosi dei principi della legge della privacy, proferendo minacce e diffamando i debitori,

(39) Le centrali rischi sin dalla sua nascita hanno creato parecchi problemi, i quali venivano in conflitto con i diritti della protezione dei dati personali e del diritto a ricevere credito strettamente connesso all'esercizio dell'attività economica ex art. 41 e 47 della Costituzione – si veda Marchese G. e M. Mezzanotte e R. Vigo opp citate.

(40) Si veda la legge sulla protezione dei dati personali, articoli 117, 12, 119.

(41) Sin dal 1998 l'Autorità Garante della protezione dei dati personali ha emanato un serie cospicua di provvedimenti, che insieme agli interventi della Giurisprudenza di merito e di legittimità hanno permesso di mettere alcuni limiti allo strapotere invasivo delle banche.

(42) Il primo limite è stato fissato nell'art. 2 della legge sulla protezione dei dati personali, il quale richiama indirettamente l'art. 47 della Costituzione e prescrive che l'attività creditizia deve svolgersi nel rispetto della dignità degli individui.

(43) In passato le società finanziarie per recuperare in via stragiudiziaria il credito, hanno messo in atto pratiche lesive persino della dignità umana, con affidamento a terzi il recupero dei crediti, con visite domiciliari, telefonate assillanti che con vere e proprie molestie ed uso minacce citare provvedimenti Garante sopra

(44) Si osserva che tale codice deontologico in realtà è una regolamentazione erga omnes. Questa normativa è applicabile a tutti coloro che volutamente o non volutamente usano o i suoi dati sono usati dal Gestore o dal Partecipante. Questa applicazione della norma getta ombra sulla sua legittimità e sulla sua applicazione. La disciplina in realtà gli è imposta, a meno che non vuole rinunciare al diritto di credito, riconosciuto e promosso dalla Costituzione all'art. 47

(45) Si veda paragrafo 2 nota 9..

(46) ART. 117 codice della protezione dei dati personali.

(47) Questa tecnica legislativa è di stampo europeo, e nasce dall'esigenza di armonizzare le definizioni che verranno poi adottate in tutti gli stati membri - Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 sulla protezione dei dati personali.

(48) Vi è da chiedersi se tale norma si estende anche a coloro che esercitano professioni intellettuali Avvocati, Commercialisti, medici, ingegneri, che concedono credito ai propri assistiti.

(49) Mezzanotte M. op. cit. pag. 661 - 662

(50) Come si esporremo in seguito al paragrafo questo sarà uno dei punti più discussi dalla dottrina e dalla Giurisprudenza, si veda paragrafo 9, dove si commenta l'art. 6 vedere note da n. 72 ad 81.

(51) Cafaro e Pagliaro op. cit. pag. 22

(52) Così deciso nel provvedimento del Garante della privacy 28.05.97 successivamente ribadito dal Garante Privacy 18.11.02

(53) Cafaro Pagliaro op. cit. pag. 69

(54) - Alpa G., L'applicazione delle tecnologie informatiche nel campo del diritto in Riv. Inf. e informatica 1996 – Pasquale Costanzo La circolazione dell'informazione giuridica digitalizzata: fenomenologia e profili problematici, in Riv. Inf. e informatica 1999,3,579 - Brugaletta F. – l'Informazione Giuridica su internet, in Informatica e diritto 1997 – Cammarata M. - Il palazzo non è di vetro, in www.interlex.com -

(55) Napolitano G. Diritto all'oblio, esiste ma non si dice – In Riv. Inf. e Informatica 1996, 3.

(56) -B. Rubini op. cit. pagg 2-3

(57) - cfr Cafaro e Pagliaro cit. pag. 23

(58) - M. Mezzanotte op. cit. pag. 1 – Questa norma risulta un generica ed aperta nel suo contenuto, che potrebbe suscitare problemi interpretativi.

(59) - Cass. Civile sez. Lavoro 30.06.09 n. 15327 – Limite alla legge previsto dall'art. 2087 del Codice civile in materia di integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti

(60) Garante 31.07.02

(61) Garante 01.01.03

(62) Garante 31.12.01 – ID 19.12.99 – i gestori delle banche dati devono cancellare immediatamente non appena si ha conoscenza dell'errore – Cancellazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge cfr Nota del Garante 12.10.98.

(63) Garante 31.07.02 – Garante 18.11.02 più mesi – non il semplice inadempimento deve determinare la segnalazione Trib. Roma 10.03.98 – Id. 05.08.98 – Trib. Avezzano 12.06.98 – in dottrina Cafaro e Pagliaro cit. pag. 110 – Cass. Civ. sez. I, 01.04.09 n. 7958 non il mero ritardo.

(64) Si veda Garante 16.11.04

(65) Garante – 18.11.02 prescriveva un avviso prima dell'iscrizione

(66) - Pregiudizio economico – risarcibile anche in via equitativa Trib. Bari sez. II, 24.01.08 n. 201 - Il danno derivante all'immagine va quantificato in maniera equitativa, mentre quello patrimoniale oltre ad essere dimostrato da parte dell'attore, nelle forme previste dalla legge. (Cass. Civ. sez. III 04.06.07 n. 12929) Naturalmente va tenuto conto delle circostanza del caso, per esempio è stato ritenuto meno grave il danno subito dall'utente consumatore rispetto a quello che subisce un imprenditore (Corte appello Milano 20 settembre 2006)

(67) Era stato già stabilito che il consenso era considerato obbligatorio – Marchese G. nota 58 – contra nota 59 che si richiamavano all'art. 51 del TUB

(68) Garante 04.07.02 necessità dell'informativa era già prevista dalla Delibera Cicr 03.05.99 par. 2.

(69) Garante 28.05.97, In questo provvedimento è prescritto che il consenso deve essere libero, autodeterminato, limitato nel tempo e deve essere chiara la sua portata e la sua ampiezza.

(70) Garante 04.07.02, la facoltà di segnalazione per mancata concessione di una carta di credito deve essere specificamente prevista nell'informativa

(71) Sulla cancellazione dei dati relativi ai protesti cambiari Garante febbraio 2002

(72) Cass. Civ. 01.04.09 n. 7958

(73) Garante 10.07.02

(74) Garante 18.11.02 la mancata concessione di un prestito perché iscritto nei cattivi pagatori va cancellato in tempi brevi

(75) Garante 01.01.2003 si sente l'esigenza della verifica dei criteri in generale per garantire la congruità – si veda anche Garante 06.06.02 anche per quelli non concessi o rinunziati dall'interessato.

(76) Trib. Bari 22.12.00 le segnalazioni di un sofferenza di 2 rate e regolarizzate vanno cancellate dopo un anno – Così pure Garante 18.11.02

(77) cfr Garante 04.07.02 – sulle carte di credito si cfr Garante 11.07.02

(78) Garante 10.07.02, così pure Garante 25.07.02.

(79) Il Garante 31.07.02 raccomanda che va rivista la congruità del periodo di conservazione dei dati negativi in genere e del rispetto del diritto dell'oblio che non può essere di cinque anni non rispettosi del principio sancito dall'art. 9 legge 675/96 – Garante 27.12.01 sproporzionati i termini di 5 anni di sofferenze non regolate – 1 anno per i residui regolarizzati – per la durata del finanziamento – 3 dalla conclusione nota 19 Mezzanotte pag. 24- 27 conseguenze art. 41 Cost.

(80) Alcune associazioni rappresentative degli operatori del settore chiedono inoltre di inserire alla fine la seguente frase: "Per scadenza contrattuale del rapporto si intende la scadenza, originaria o prorogata, dell'ultima rata del piano di rimborso, quale indicata in contratto o comunque desumibile secondo i parametri prefissati in contratto".

(81) Garante 07.02.02 i dati non possono superare i termini stabiliti per legge anche se il debitore - interessato ne presta il consenso

(82) L'utilizzazione anche nel solo circuito interno va effettuato rispettando le garanzie della riservatezza Garante 12.10.98

(83) F. Leotta "Tutela della riservatezza, processo, prove: spunti di riflessione" in "Il diritto delle prove – Atti del convegno di Catania, 21-22 novembre 2008" a cura di A. Cariola, A Corsaro, G. D'Allura, F. Florio, Giappichelli, Torino, 2009, pagg. 261 – 276. – Sui limiti alle intercettazioni si veda. In giurisprudenza Cassazione penale , 25/3/2003, n. 25414, sez. IV commento di Nicoletta Ventura I requisiti minimi di legittimità delle operazioni di intercettazione eseguite ai sensi dell'art. 268 comma 3 c.p.p. in Cass. pen. 2004, 5, 1698X1045237

(84) Garante 12.05.03 - Le banche hanno l'obbligo di fornire al richiedente tutti i dati anche se tali dati erano già stati forniti precedentemente.

(85) Garante 23.12.04 – Nell'esercizio dei diritti il l'Autority prescrive di limitare le spese a carico dell'interessato prevedendo un massimo di 10 euro, e se la ricerca è elettronica con comunicazione orale la somma da chiedere è di euro 2,50.

(86) Garante 06.06.02 la Banca deve comunicare anche l'erronea e l'avvenuta riabilitazione del protesto – si veda Mezzanotte citato – G. Napolitano Il Diritto all'Oblio cit.

(87) Cfr Banca d'Italia in www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/conoscere/credito/nozioni/ - si veda anche Appetiti Sandro – L'analisi discriminante e la valutazione della fragilità finanziaria delle imprese – 1985 – De Luca Amedeo, Il credit scoring supporto decisionale per la concessione del credito – Credito Popolare, vol. V, n. 3, 1998 pp 409-424 – Frattini Flora e Mantoan Massimo, Crediti scorig e sistemi esperti nella valutazione del merito del credito, 1991. – Latini P.F., I modelli per la determinazione dei rischi di credito, soluzioni operative e possibili evoluzioni per le operazioni di merchant banking" Mondo bancario n. 3, anno 41, pp 11-31. – Sadocchi S. "Manuale di analisi statistica multivariata" Milano 1990 – Szego G. "Il controllo del rischio creditizio" Il rischio creditizio Misura e Controllo. Utet Libreria Torino 1999 – Tagliavini Giulio "La valutazione del merito del creditizio nei prestiti personali e nel credito al consumo" Risparmio, vol 36 n. 2, 1998 pp 277 .342 – Varetto Franco Metodi di prevenzione delle insolvenze un'analisi comparata" 1999 pp 178 – 131.

(88) De Luca Amedeo, Il credit scoring supporto decisionale per la concessione del credito – Credito Popolare, vol. V, n. 3, 1998 pp 409-424.

(89) Frattini Flora e Mantoan Massimo, Crediti scorig e sistemi esperti nella valutazione del merito del credito, 1991. – Latini P.F., I modelli per la determinazione dei rischi di credito, soluzioni operative e possibili evoluzioni per le operazioni di merchant banking" Mondo bancario n. 3, anno 41, pp 11-31.

(90) Garante 31.07.02 in proprio o tramite società d'informazione, dei dati contenuti nei servizi pubblici presiti dalla legge - Chiara Alberti – E-society e riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico. Disciplina comunitaria e riflessi nazionali - in Riv. Di dir. Pubblico comunitario, 2005, 5, 1237

(91) Sul trattamento dei dati provenienti dalla Banca d'Italia cfr Garante 17.10.01 – ID 10.04.01

(92) Per es. quelli richiesti dalla P.A. e autorità di Polizia su autorizzazione Giudiziaria si veda F. Leotta "Tutela della riservatezza, processo, prove: spunti di riflessione" in "Il diritto delle prove" cit. – Sulle indagini in rete si veda G. Braghò, Le indagini informatiche fra esigenze di accertamento e garanzie di difesa, in Riv. inf. e informatica 2005, 3, 517

(93) Ricorso al Giudice vista la mancanza di contraddittorio – art. 700 cpc – Trib. Nocera Inferiore sez. I, 04.07.08

(94) Danno in re ipsa Trib. Brindisi 20.07.1999 – Danno alla reputazione Corte d'Appello di Milano 20.09.2006 - Trib. Bari sez. I 22.12.00 – Cass. Civ- sez. III n. 4881 del 19.01.01 – Id. n. 1103 del 05.11.98 danno in re ipsa senza provare il danno Trib. Mantova 28.05.08 – Trib. Cagliari 25.10.2000 così art. 700 cpc) – Danno da segnalazione CAss. Civ. 12.10.07 n. 21428) – E' stato riconosciuto in qualche caso il Danno esistenziale violazione della dignità professionale Cass. Civ. 30.03.05 n. 6732 – in dottrina Lorenza Morello – il danno esistenziale entra in Banca – in Resp. Civ. e prev. 2007, 10, - Trib. Trieste 13.04.07 - Illegittima segnalazione al CRIF dal parte del Concessionario tasse Equitalia, fermo ed ipoteca – risarcimento _ Cass. Civ. n. 2214 dell' 01.02.07.

(95) sul tipo di violazione dell'art. 2050 del cc si veda Marchese G. Citato pagina 5, note 31 e 32.

(96) - Possibilità di ricorso al Garante delle protezione dei dati personali previsto dall'art. 29 della Legge sulla Privacy - Nel ricorso deve esserci identità di oggetto fra l'istanza al titolare e ricorso – Garante 26.03.02.

(97) In caso di accoglimento delle richieste da parte del Gestore o della Banca, il Garante da non luogo a procedere cfr Garante 19.06.02

(98) – Spesso viene richiamata la nozione d responsabilità Aquiliana 2043 o la responsabilità derivante dallo svolgimento di attività pericolose, nelle quali è richiesta una diligenza totale. Sia la Dottrina che al Giurisprudenza maggioritaria sono concordi nel ritenere che spetta alla Banca e al Gestore dimostrare di avere usato tutte le misure necessarie per evitare il danno al consumatore, come nell'esercizio delle attività pericolose art. 2050 cc.

In dottrina si veda - C. Rossello, Responsabilità contrattuale e aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, in Contr. e impr., 1996, p. 673 - F. Maganza, La responsabilità civile della banca nella più recente giurisprudenza, in Nuova giur. civ. comm., 1996, II, p. 196; - P. Abbadessa, Diffusione dell'informazione e doveri dell'intermediario, in Banca, borsa e tit. di cred., 1982, I, p. 305; A. Luminoso, Responsabilità della banca per false o inesatte informazioni, in Riv. dir. comm., 1984, I, p. 205; M. Ronchi, La responsabilità della banca per false o inesatte informazioni nella giurisprudenza più recente, in Resp. civ. e prev., 2000, p. 593. Contra R. Frau, La responsabilità delle banca per false o inesatte informazioni come responsabilità precontrattuale?, in Resp. civ. e prev., 1997, p. 517.

In giurisprudenza: Cass., 7 febbraio 1979, n. 820, in Resp. civ. e prev., 1979, p. 487; Cass., 1° agosto 1992, n. 9167, in Dir. banca merc. fin., 1993, I, p. 206; Cass., 9 giugno 1998, n. 5659, in Danno e resp., 1999, p. 56, con nota di G. Pedrazzi, Inesatte informazioni economiche: quale responsabilità per la banca?; in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, p. 414, con nota di G. Pettarin-L. Ponti, Le informazioni che la banca sceglie di fornire non possono mai essere inesatte, pena la responsabilità della banca medesima per i danni eventualmente causati; Cass., 5 luglio 2000, n. 8983, in Resp. civ. e prev., 2001, p. 82 - Cass., 13 gennaio 1993, n. 343, in Dir. ban. merc. fin., 1993, I, p. 399 ss.

Qualche autore vuole attribuire minore responsabilità alle banche: V. D'Amico, Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996, p. 180 ss.;

(99) Reato di diffamazione art. 595 codice penale

(100) Protocolli sono stati redatti con l'Adiconsum e il Codacons.

(101) Argomento ampiamente trattato al paragrafo 2

(102) Si veda nota 100

(103) Quanto mai opportuna l'esistenza di una centrale rischi alla luce della crisi sul credito del 2007 e 2008 in USA e in tutto il mondo con il fallimento di 120 Banche si veda rapporto della Banca d'Italia 2009, in www.bancaditalia.it

(104) L'associazione di difesa dei consumatori denominata SOS UTENTI sta predisponendo un progetto di riforma dell'art. 51 del Testo unico bancario. Di questa iniziativa parlamentare il promotore è il deputato della legislatura in corso l'On. Domenico Scilipoti (IDV)